



Ricevuto

ALL. 4

A.G.A.

COMUNE DI PALERMO
AVVOCATURA COMUNALE

186
11

2

Palermo, ...24.OTT.2011

Indicare nella risposta il seguente numero di classifica: (05-01-678/2011)

Prot. n. *742063*

Foglio di trasmissione in sede a:

1. Settore Urbanistica

2. Area Infrastruttura

3. *AW. IMPINNA*

4.

LORO SEDI

R.G.	ALLEGATI: n.....	COMUNICAZIONI
	DESCRIZIONE	
	<p>data di notifica: Racc. 30.09.11 n. 686102</p> <p>natura: Ricorso</p> <p>autorità: TARS di Palermo</p> <p>parti: Barone Francesco + 1 c/Comune</p> <p>oggetto: Per la declaratoria di illegittimità del silenzio – rifiuto serbato dal Comune sull'istanza dei ricorrenti del 05.07.11 relativa alla normazione urbanistica delle aree site in Palermo – censite al N.C.IT. fg. 18 p.lle nn.715 e 2490</p>	<p>1-2 Per il rapporto infra indicato, ognuno per quanto di propria competenza, atteso il connesso, pendente contenzioso per la difesa, in esito alle deduzioni che perverranno.</p> <p><i>25 OTT. 2011</i></p> <p><i>M. Collina</i></p> <p><i>Arch. Sante</i></p> <p><i>Direzione</i></p> <p><i>officina del Cofp Settore</i></p> <p><i>Collina</i></p> <p><i>25/10/2011</i></p>

Si prega rimettere, con urgenza, un circostanziato rapporto, corredato dal provvedimento impugnato e dai relativi documenti ed atti, affinché possa tempestivamente provvedersi alla difesa dell'Amm.ne. Si fa presente che, per inderogabili esigenze di difesa, le carte suddette dovranno pervenire in duplice copia, delle quali una con attestazione di conformità. Poiché vi è domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, quanto richiesto deve pervenire immediatamente.

T.M.

Settore Urbanistica
ENTRATA
25 OTT 2011
N. <i>742063</i>

AWV. ANNA MARIA IMPINNA

AM

prev aut
Cau. Cass. no. 30.09.11

AVV
VAB

COPIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

RICORSO

del signor **Francesco Barone**, nato a Palermo il 2 gennaio 1922, c.f. BRNFNC22A02G273Y e del signor **Ignazio Barone**, nato a Palermo il 14 settembre 1957, c.f. BRNGNZ57P14G273Q, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Palermo, via Nunzio Morello n. 20, presso lo studio dell'avv. Riccardo Rotigliano, giusta procura rilasciata su mandato a margine del presente atto

contro

il **Comune di Palermo**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale

per la declaratoria

di illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dall'Amministrazione comunale sull'istanza dei ricorrenti del 5 luglio 2011, avente a oggetto, tra l'altro, la normazione urbanistica, a seguito di decadenza del vincolo espropriativo, delle aree site nel territorio del Comune di Palermo, censite al N.C.T., foglio di mappa n. 18, p.lle nn. 715 e 2490.

Fatto e diritto

I ricorrenti sono comproprietari di alcuni immobili siti in agro di Palermo, località San Filippo Neri, identificati catastalmente al foglio n. 18, particelle 272, 715, 2487, 2490, 2491.

Su richiesta di uno dei ricorrenti (sig. Francesco Barone), il Comune rilasciava (in data 17.6.11) un certificato di destinazione urbanistica dal quale risultava che:

- le particelle **272**, **2487**, **2491** sono, a dire del Comune, gravate sia dai vincoli, alcuni a contenuto espropriativo, rivenienti dalla variante generale al P.R.G. approvata con D.D.G. n. 558 del 29.7.02 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 41 del 30.8.02), sia dai vincoli e dalle pre-

Procura alle liti.
Noi sottoscritti
sigg. Francesco Barone
e Ignazio Barone,
nominiamo a
rappresentarci e
difenderci nel presente
giudizio
l'avv. Riccardo Rotigliano,
ed eleggiamo domicilio
presso il suo studio in Palermo,
via Nunzio Morello n. 20.
Preso visione
dell'informativa ex
art. 13 d. lgs. n. 196/2003,
prestiamo il consenso
al trattamento dei dati
personali per le finalità
connesse all'adempimento
dell'incarico professionale
conferito col presente
mandato.

Francesco Barone
Ignazio Barone
Sono vere.
P. M. M.

CASA COMUNALE

03 OTT. 2011

AREG N. 6867/02

scrizioni contenute nel Programma Integrato di Intervento ambito San Filippo Neri;

- le particelle 715 e 2490, invece, sono gravate da vincoli a parcheggio (715), sede stradale (2490) e una delle due (2490) ricade in parte anche in zona IC1 – Chiese e centri religiosi.

I ricorrenti hanno già gravato (l'uno, il sig. Francesco, in sede giurisdizionale, v. TAR Sicilia, r.g. n. 1483/11, l'altro in sede straordinaria) l'atto (decreto del Presidente della Regione 25.3.11 e accordo integrativo di programma del 21.3.11, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte prima, n. 15 dell'8.4.11) col quale è stato prorogato al 15.2.12 il termine (già scaduto il 15.3.08) di efficacia della pubblica utilità delle opere del PII. Nelle more, non possono in questa sede dedurre la scadenza dei vincoli per le particelle interessate, a ciò ostando l'efficacia perdurante del decreto di proroga dell'efficacia del PII.

Rimangono fuori dal PII le particelle (715 e 2490), in relazione alle quali con istanza del 5.7.11 i ricorrenti chiedevano al Comune di provvedere ad una nuova destinazione urbanistica, dal momento che quella impressa dalla variante del 2002, siccome risolvendosi in un vincolo a contenuto espropriativa (parcheggi, sede stradale, chiese e centri religiosi), era ormai scaduta¹.

¹ Come è noto, la norma sulla durata quinquennale del vincolo (oggi contenuta nell'art. 9, co. 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) si applica anche nel territorio della Regione siciliana, dovendosi ritenere tacitamente abrogato l'art. 1 l. reg. n. 38/73 per effetto del rinvio al testo unico statale contenuto nell'art. 36 l. reg. n. 7/02. Sul punto, infatti, hanno fatto chiarezza alcune pronunce (consultive e giurisdizionali) del Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, a mente delle quali "la citata norma regionale [art. 36, l. reg. n. 7/02] non limita in alcun modo il recepimento... alle sole disposizioni di disciplina del procedimento di espropriazione, facendo essa riferimento invece, a qualsivoglia disposizione in esso contenuta "riguardante le espropriazioni per pubblica utilità". Una locuzione di portata così generale, che sembra manifestare una volontà inequivoca del legislatore di non voler limitare il recepimento alle sole disposizioni procedurali..., non può non comportare, a tacer d'altro, l'abrogazione per incompatibilità (in attuazione del dettato dell'art. 42,

Il Settore urbanistica del Comune ha risposto (con nota prot. n. 550695 del 26.7.11) in modo interlocutorio, ovvero facendo presente la propria intenzione di procedere alla rivisitazione del p.r.g.: *“nella nuova pianificazione, che interessa anche l’area di proprietà dei signori Barone, saranno prese in esame tutti quegli accorgimenti utili per ridurre quanto più possibile l’apposizione di un nuovo vincolo espropriativo...”*.

In fattispecie analoga, Codesto Ecc.mo Tar ha ritenuto, nel solco del consolidato avviso pretorio sul punto (*e multis*, Cons. Stato, IV, 15.9.10, n. 6892), che la nota interlocutoria non valga a porre termine alla condotta omissiva della’amministrazione: *“Va rilevato preliminarmente che, diversamente da quanto sostenuto dalla resistente amministrazione, è da escludere che la risposta fornita al ricorrente renda improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il gravame avverso il silenzio, per un duplice ordine di considerazioni: - l’atto si presenta, invero, come endoprocedimentale ed avente un contenuto interlocutorio di massima, senza che sia stata fornita alcuna indicazione di tempi procedurali certi; - inoltre, stante la qualificazione del vincolo - come meglio chiarito in prosieguo- come avente natura espropriativa, grava sull’ente locale l’obbligo di provvedere, il quale, lungi dal potere essere adempiuto semplicemente con una dichiara-*

comma 2, della l.r. 7/02 per cui, oltre quelle abrogate esplicitamente, sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con la detta legge) dell’art. 1 della l.r. 38/73, recante norme concernenti la durata (nella specie decennale) dei vincoli preordinati all’esproprio derivanti dagli strumenti urbanistici vigenti nel territorio della Regione Siciliana. Cosicché..., il recepimento in questione (...) non può trascurare disposizioni cardine quali quella dell’art. 9, comma 2, del T.U., sul limite temporale quinquennale di durata del vincolo preordinato all’esproprio derivante dell’approvazione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante (nel cui ambito di tempo può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità)...” (C.G.A.R.S., parere n. 461/05 del 1° settembre 2005; decisione 2 marzo 2007, n. 103; TAR Sicilia, 9 luglio 2008, n. 905).

zione di intenti, comporta l'avvio e la definizione del procedimento di riqualificazione della zona in interesse" (Tar Sicilia, 30.3.10, n. 4244).

Sulla natura dei vincoli apposti dalla variante generale del 2002, si richiama in generale la giurisprudenza recente di codesto Ecc.mo Tribunale che, facendo propri i principi rivenienti dalla decisione del Consiglio di Giustizia n. 1113/08, ha così ritenuto:

"sussiste un vincolo preordinato all'espropriazione tutte le volte in cui la destinazione dell'area permetta la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica, nel senso di essere riferita esclusivamente all'ente esponenziale della collettività territoriale, come nel caso di: parcheggi pubblici, strade e spazi pubblici, spazi pubblici attrezzati, parco urbano nonché, proprio come nella vicenda che qui interessa, attrezzature pubbliche per l'istruzione.

In tali casi, infatti, è evidente che l'utilizzatore finale dell'opera non può che essere l'ente pubblico di riferimento ed essa, in nessun caso, può essere posta sul mercato per soddisfare una domanda differenziata che, semplicemente, non esiste. Alla luce di tali condivisibili argomentazioni, con riguardo al caso in esame va affermata la natura espropriativa del vincolo posto dal Comune di Palermo sul terreno di proprietà della ricorrente, indicato in narrativa, essendo in re ipsa la sottrazione al mercato immobiliare, perché destinato alla realizzazione di strutture per la scuola dell'obbligo, il cui unico fruitore è la collettività, attraverso l'ente locale esponenziale della medesima" (Tar Sicilia, n. 5716/10).

Nel nostro caso, non v'è dubbio che la destinazione a parcheggio, sede stradale o centro religioso non può che soddisfare le esigenze della sola collettività in senso ampio – dei cui interessi il Comune è ente esponenziale – al di fuori delle logiche del (libero) mercato immobiliare.

Tanto premesso,

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale

dichiarare l'illegittimità del silenzio – rifiuto serbato dal Comune di Palermo sull'istanza dei ricorrenti del 5 luglio 2011, avente ad oggetto, tra l'altro, la normazione urbanistica, a seguito di decadenza del vincolo espropriativo, delle aree site nel territorio di quel Comune, censite al N.C.T., foglio di mappa n. 18, p.lle nn. 715 e 2490 e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di dotare le due aree di una nuova destinazione, nominando nel contempo Commissario *ad acta* per il caso di perdurante inerzia.

*Indicazione della posta elettronica certificata
e del numero di fax del difensore*

Ai sensi dell'art. 13, co. 3 *bis*, D.P.R. n. 115/2002, il sottoscritto Avv. Riccardo Rotigliano dichiara che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è : riccardo.rotigliano@cert.avvocatitermini.it e che il numero di fax è **0916257803**.

Dichiarazione ai fini del pagamento del contributo unificato

(art. 13, co. 6 *bis*, D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii.)

Poiché il presente ricorso è tra quelli previsti dall'art. 117 c.p.a., ai sensi dell'art. 13, co. 6 *bis*, lett. a), D.P.R. n. 115/02 il contributo unificato è di euro **300,00** (trecento/00).

Palermo, 26 settembre 2011.

Avv. Riccardo Rotigliano 

Relata di notifica

Giusta autorizzazione ex art. 7 l. n. 53/94, rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese con deliberazione del 10.9.07, io sottoscritto Avv. Riccardo Rotigliano, nella mia qualità di procuratore e difensore dei sigg. Francesco e Ignazio Barone, ho notificato, previa iscrizione al n. 360 del registro cronologico, copia conforme del presente atto, al **COMUNE DI PALERMO**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato presso la Casa comunale in Palermo, c.a.p. 90100, a mezzo di spedizione di plico raccomandato a.r. n. 76402241083-9, spedito in data corrispondente a quella indicata nel timbro postale dall'Ufficio postale di Palermo n. 34.

Palermo, 26 settembre 2011.



Avv. Riccardo Rotigliano

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Riccardo Rotigliano".